

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## X COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

RIUNIONE DEL 14 DICEMBRE 1949

(20<sup>a</sup> In sede deliberante)

Presidenza del Presidente MACRELLI

INDI

del Vice Presidente RUBINACCI

### INDICE

#### Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Concessione di un assegno speciale ai lavoratori disoccupati nella ricorrenza natalizia »  
(N. 756-Urgenza):

JANNUZZI, <i>relatore</i> . . . . .	Pag. 177 e <i>passim</i>
BARBARESCHI . . . . .	178, 179
FANFANI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> . . . . .	178 e <i>passim</i>
ANGELINI Cesare . . . . .	179
PALUMBO Giuseppina . . . . .	180
GRAVA . . . . .	181

« Modalità e termini di versamento dei contributi agricoli unificati per l'anno 1950 »  
(N. 757-Urgenza):

PRESIDENTE (Macrelli) . . . . .	181
---------------------------------	-----

« Modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura »  
(N. 760) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

* RUBINACCI, <i>relatore</i> . . . . .	181 e <i>passim</i>
FALCK . . . . .	183

\* Anche in funzione di Presidente da pag. 187 a pag. 189.

GRAVA . . . . .	Pag. 184 e <i>passim</i>
MONALDI . . . . .	184 e <i>passim</i>
SALVAGIANI . . . . .	184, 186
TAMBARIN . . . . .	184, 185
FANFANI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> . . . . .	185 e <i>passim</i>
BARBARESCHI . . . . .	186
PALUMBO Giuseppina . . . . .	188

La riunione ha inizio alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori Angelini Cesare, Barbareschi, Bareggi, Bibolotti, Bosco Luca-relli, D'Aragona, d'Incà, Falck, Farina, Gortani, Grava, Jannuzzi, Macrelli, Mariani, Momi-gliano, Monaldi, Palumbo Giuseppina, Pez-zini, Rubinacci, Salvagiani, Tambarin, Vi-giani, Zane.

Partecipa alla riunione l'onorevole Fanfani, Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ANGELINI CESARE, *segretario*, dà let-tura del processo verbale della riunione pre-cedente, che è approvato.

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Concessione di un assegno speciale ai lavoratori disoccupati nella ricorrenza natalizia** »  
(N. 756-Urgenza).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un assegno speciale ai lavoratori disoc-cupati nella ricorrenza natalizia ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Jannuzzi.

JANNUZZI, *relatore*. Il disegno di legge in esame si ricollega a precedenti disposizioni

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

20ª RIUNIONE (14 dicembre 1949)

legislative, l'ultima delle quali è stata esaminata da questa Commissione su mia relazione ed è divenuta legge in data 18 dicembre 1948, col n. 1529. Il disegno di legge in esame sostanzialmente riproduce le disposizioni di quella legge e le disposizioni del decreto legislativo 10 gennaio 1948, n. 108.

La novità fondamentale del presente disegno di legge è quella di stabilire la concessione dell'assegno speciale ai lavoratori disoccupati nella ricorrenza natalizia, non soltanto per l'anno 1949, ma per tutti gli anni futuri, sì da farne una concessione a carattere permanente, secondo quella che ormai, come osserva la relazione che accompagna il disegno di legge, è diventata una legittima aspettativa dei disoccupati. C'è da augurarsi che la disposizione cessi al più presto col cessare della disoccupazione.

Mi permetto di fare due proposte: innanzitutto chiedo all'onorevole Ministro, dal momento che il provvedimento assume carattere permanente, se non sia possibile estendere la concessione anche alla giornata natalizia. Qui si concede un assegno pari a 6 giorni d'indennità ai lavoratori che fruiscono dell'indennità di disoccupazione anche per un solo giorno, nel periodo dal 18 al 24 dicembre. Date le finalità del disegno di legge, chiedo se non sia possibile - tenuto conto anche del lieve onere in aumento che si avrebbe sull'onere previsto di 320 milioni di lire - concedere l'indennità anche nella giornata natalizia.

In secondo luogo, mi permetto rilevare che nel disegno di legge deve esserci stata un'omissione, quella cioè delle disposizioni per l'entrata in vigore della legge. Propongo perciò che si aggiunga un articolo 5 così concepito: «La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana». Se non si disponesse nulla al riguardo, dato che il normale periodo di *vacatio legis* è di 15 giorni, questa legge finirebbe per entrare in vigore dopo Natale.

Concludo raccomandando alla Commissione di approvare il disegno di legge in esame.

BARBARESCHI. Questa legge si riallaccia ad una precedente disposizione che risale al 1938. In quel tempo i lavoratori, in occasione

delle feste natalizie, ricevevano un assegno straordinario che corrispondeva a sei giorni lavorativi. Successivamente, questo assegno per i lavoratori occupati fu portato a 200 ore. Ora, i disoccupati sono evidentemente in condizioni assai più disagiate perchè, invece di un salario, percepiscono una indennità che non è certo corrisposta nella misura sufficiente per permettere loro di vivere. La provvidenza proposta dal disegno di legge in esame è talmente insufficiente - specialmente se posta in relazione col trattamento fatto ai lavoratori occupati - che ritengo sia opportuno fare qualcosa di più. Io non chiedo le 200 ore lavorative, non chiedo neppure il numero delle giornate corrispondenti alle 200 ore lavorative; domando solo che questa indennità sia elevata a 10 giornate, invece delle sei proposte.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sono spiacentissimo di veder perpetuarsi un metodo che assolutamente non posso approvare. Permettetemi di far osservare che ogni provvedimento che è presentato al Parlamento viene prima elaborato attraverso calcoli complicatissimi, che non è possibile mandare all'aria aderendo alle richieste che in ogni occasione da tutte le parti vengono fatte per accrescere l'onere finanziario del provvedimento. Se questo metodo, che impedisce di tenere a posto le gestioni previdenziali, dovesse continuare, sarei costretto a dimettermi.

Il provvedimento in discussione consolida definitivamente una provvidenza disposta, come giustamente ha detto l'onorevole Barbareschi, sin dal 1938. Avrei capito una richiesta che tendesse ad estendere l'assegno ai disoccupati che non fruiscono dell'indennità di disoccupazione, ma una richiesta diretta ad accrescere l'entità dell'aiuto per coloro che già hanno il sussidio, se la capisco umanamente, non posso capirla dal punto di vista contabile. Non mi sento, nel modo più assoluto, data la situazione di questa gestione e di tutti gli Istituti di previdenza, di fare altre concessioni. Occorrerebbe introdurre una norma come quella dell'articolo 81 della Costituzione anche per gli Istituti previdenziali, perchè altrimenti andremmo senza accorgercene verso uno sbilancio ancora più grave di quello finanziario, uno sbilancio economico, ultima conseguenza del quale sarebbe un incremento della disoccupazione.

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

20ª RIUNIONE (14 dicembre 1949)

Dopo questo discorso molto doloroso per tutti, vorrei pregare sia l'onorevole Barbareschi che l'onorevole Jannuzzi di ritirare le loro proposte.

JANNUZZI, *relatore*. Credo di dover chiarire il mio pensiero: non avevo affatto intenzione di creare una crisi ministeriale; ho soltanto proposto, con la maggiore deferenza verso l'onorevole Ministro, che, se ve n'è la possibilità, si conceda l'indennità anche nella giornata natalizia. Avendo l'onorevole Ministro dichiarato che ciò non è possibile, la mia proposta naturalmente cade.

BARBARESCHI. Anche se faccio parte dell'opposizione, dichiaro che non avevo affatto intenzione di criticare l'onorevole Ministro. Se si fosse trattato soltanto di estendere a quest'anno la concessione dell'assegno speciale già corrisposto negli scorsi anni ai lavoratori disoccupati in occasione della festività natalizia, probabilmente non avrei fatto la mia proposta. Ma, poichè si tratta di una provvidenza di carattere continuativo e siccome penso che nella riforma generale della previdenza si dovranno riesaminare parecchie cose, preferirei che l'onorevole Ministro accettasse la mia risposta per quest'anno, senza impegni per l'avvenire, in modo da lasciare impregiudicata la libertà di vedere, nel quadro della riforma generale della previdenza, se sia possibile o meno migliorare questo aspetto del problema.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ho presentato questo disegno di legge per evitare agli uffici ministeriali competenti il lavoro che deriva dalla preparazione, ogni anno, dei provvedimenti a scadenza annuale.

Questo è l'unico scopo del provvedimento, senza pregiudizio del riordinamento che avverrà in sede di riforma della previdenza sociale.

ANGELINI CESARE. Desidero far presente all'onorevole Ministro che questo provvedimento va incontro ad una categoria limitata di disoccupati, mi sembra a 200 mila unità circa. D'altronde, esso porta un perturbamento nella classe dei disoccupati perchè, come si sa, essi sono circa 2 milioni e molti di essi naturalmente non si rendono conto del perchè debbano avere un beneficio coloro che già hanno il sussidio di disoccupazione e la maggior parte dei disoccupati non ne debba

ricevere alcuno. Perciò se si dovesse estendere la portata del provvedimento, anzichè aumentare il numero delle giornate, dovrebbe essere aumentato, a mio avviso, il numero dei disoccupati cui andare incontro.

Quanto ho detto, naturalmente, non vuol significare critica al provvedimento presentato dall'onorevole Ministro.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi pare che il discorso fatto dall'onorevole Barbareschi sia stato diretto a spiegare l'origine di questo sussidio. Il sussidio di disoccupazione nel concetto generale vuol essere un'integrazione salariale per il periodo in cui non si lavora; integrazione salariale che segua più o meno coerentemente come quantità, non come qualità, l'erogazione del salario. Il senatore Barbareschi ha ricordato che nell'epoca in cui sorse questa istituzione esisteva la 53ª settimana per il lavoratore. Poi si portò la 53ª settimana anche nel sussidio di disoccupazione e, poichè questo aveva un certo rapporto con la retribuzione, si decise di mantenere lo stesso rapporto rispetto alla 53ª settimana. In un secondo tempo alla 53ª settimana furono sostituite le 200 ore. Dal punto di vista della logica la proposta del senatore Barbareschi è perfetta: camminando sullo stesso binario, si dovrebbero dare le 200 ore anche ai disoccupati. Purtroppo, c'è la massa dei disoccupati, cui accennava l'onorevole Angelini, maggiore che nel 1938, che impedisce di mantenere tale equilibrio.

Il senatore Angelini dice: agli altri disoccupati non diamo niente? I disoccupati si dividono in due categorie: quelli che hanno rispettato, non per loro volontà, ma per le circostanze, le norme circa l'assicurazione obbligatoria e quelli che, indipendentemente dalla loro volontà o, magari, anche per loro negligenza, non hanno rispettato le norme stesse. Ai primi automaticamente spetta il sussidio, ai secondi non spetta niente. Per attutire il disagio enorme, tenendo conto, specie in tempo di guerra, che la mancata prestazione dei contributi è spesso indipendente dalla volontà degli individui, è stato istituito dal senatore Barbareschi, quando era Ministro del lavoro, il sussidio straordinario di disoccupazione, che viene corrisposto a chi abbia versato almeno un contributo. Per l'altra massa di disoccu-

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

20ª RIUNIONE (14 dicembre 1949)

pati è stato istituito il congegno dell'assistenza invernale. Questi vari mezzi di assistenza confluiscono tutti nel periodo più acuto dell'inverno. Una previdenza di questo tipo porta all'aumento delle iscrizioni nelle liste dei disoccupati e già l'annuncio di questo provvedimento ha prodotto questo aumento. Quindi, per essere logici, non diamo niente ai disoccupati che non percepiscono il sussidio.

PALUMBO GIUSEPPINA. È una cosa dolorosa che, quando si tratta di adottare provvidenze come quella in discussione, ci si trovi di fronte a difficoltà di ordine finanziario; e l'onorevole Ministro si mostra così allarmato per ogni proposta tendente ad aumentare la entità di tali provvidenze che toglie la volontà di prendere la parola a chi ne avrebbe l'intenzione.

Queste provvidenze vengono adottate in occasione delle feste natalizie perchè è proprio questa l'epoca invernale in cui maggiore è il bisogno del lavoratore. Purtroppo, però, le predetti provvidenze sono sempre insufficienti e non riescono a soddisfare le esigenze della classe lavoratrice.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

## Art. 1.

Ai lavoratori assicurati obbligatoriamente contro la disoccupazione involontaria, che usufruiscano della indennità di disoccupazione anche per una sola giornata nel periodo compreso tra il 18 e il 24 dicembre è corrisposto, oltre all'indennità relativa al periodo predetto, uno speciale assegno di ammontare pari a sei giorni di indennità e dell'assegno integrativo di cui agli articoli 34 e 35 della legge 29 aprile 1949, n. 264, con le eventuali maggiorazioni per i familiari, esclusa la indennità di caropane.

(È approvato).

## Art. 2.

Ai disoccupati, che nel periodo tra il 18 e il 24 dicembre si trovino in godimento del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 36 e seguenti della legge 29 aprile

1949, n. 264 anche per un solo giorno, è corrisposto, unitamente al sussidio, uno speciale assegno pari a sei giorni del sussidio medesimo, nella misura prevista dall'articolo 39 della legge medesima, con le eventuali maggiorazioni per i familiari, esclusa l'indennità di caropane.

(È approvato).

## Art. 3.

Gli oneri derivanti dalla concessione dell'assegno speciale ai lavoratori di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono rispettivamente a carico della gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e della gestione degli assegni integrativi e dei sussidi straordinari di disoccupazione.

(È approvato).

## Art. 4.

Gli assegni speciali previsti dalla presente legge sono corrisposti a decorrere dall'anno 1949.

(È approvato).

Il relatore, senatore Jannuzzi, ha proposto un articolo aggiuntivo del seguente tenore: « La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Dal momento che all'articolo 4 è detto: « Gli assegni speciali previsti dalla presente legge sono corrisposti a decorrere dall'anno 1949 », è chiaro che dal 1949 noi paghiamo, mentre la legge entra regolarmente in vigore secondo le norme costituzionali.

JANNUZZI, *relatore*. Se il disegno di legge passa così come è stato presentato, si verifica il grave inconveniente che gli assegni del 1949 potranno essere pagati solo dopo l'entrata in vigore della legge, che sarà ritardata ulteriormente dall'esame della Corte dei conti; in definitiva, quindi, saranno pagati dopo Natale.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. La Corte dei conti non ha competenza al riguardo, perchè al pagamento degli assegni si provvede con un provvedi-

mento interno. Aggiungo che questa non è una legge di autorizzazione di spesa: quando il provvedimento entrerà in vigore, il pagamento sarà già stato effettuato.

GRAVA. L'onorevole Jannuzzi avrebbe ragione se questa legge autorizzasse la spesa, ma la spesa vien fatta anche se la legge dovesse venir pubblicata, per esempio, nel mese di maggio. Il Ministro ha già cominciato a far pagare perchè non è questa una legge che autorizzi la spesa, ma è soltanto la giustificazione della spesa, ragion per cui, anche dal punto di vista giuridico, prego il senatore Jannuzzi di ritirare la sua proposta che, a mio avviso, intralcia e non chiarisce.

JANNUZZI, *relatore*. Di fronte all'affermazione dell'onorevole Ministro che, quando la legge entrerà in vigore, sarà già stato provveduto al pagamento, non ha più ragion di essere la mia proposta che, dal punto di vista giuridico, però, è fondata. Ritiro, pertanto, l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modalità e termini di versamento dei contributi agricoli unificati per l'anno 1950** »  
(N. 757-Urgenza).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Modalità e termini di versamento dei contributi agricoli unificati per l'anno 1950 ».

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

#### *Articolo unico.*

L'applicazione delle norme di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, relative ai termini ed alle modalità di versamento dei contributi agricoli unificati, prorogata per l'anno 1949 ed estesa ai contributi dovuti per lo stesso anno con la legge 14 maggio 1949, n. 268, è prorogata per l'anno 1950 ed estesa ai contributi dell'anno medesimo.

Su questo provvedimento riferirò io stesso brevemente.

È noto che con decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, furono apportate modificazioni alla procedura e ai termini per il versamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati. Con successiva legge 14 maggio 1949, n. 268, fu stabilita la proroga per l'anno 1949 delle predette norme.

Col provvedimento in esame si propone di estendere la proroga all'anno 1950.

È inutile oggi discutere sulla questione dei contributi agricoli unificati, perchè il problema è troppo complesso e non lo potremmo nè affrontare nè, tanto meno, risolvere oggi. Propongo pertanto l'approvazione di questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo unico.

(È approvato).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura** »  
(N. 760) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Rubinacci.

RUBINACCI, *relatore*. Onorevoli colleghi, come è a vostra conoscenza, il sistema delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ha una duplice disciplina: l'una riguarda le assicurazioni contro gli infortuni nell'industria ed in altre branche economiche, l'altra, invece, riguarda l'assicurazione contro gli infortuni in agricoltura. Questa seconda assicurazione è anche seconda nel tempo alla prima, perchè è stata introdotta soltanto nel 1917 mentre l'altra rimonta al 1898. Con generale soddisfazione della Commissione, e credo anche degli assistiti, è stato alcuni mesi fa approvato un provvedimento in base al quale sono stati apportati notevolissimi miglioramenti al sistema dell'assicurazione contro gli infortuni nella

industria, aumentando sensibilmente le prestazioni assicurative corrisposte agli infortunati. Con questo disegno di legge siamo chiamati ad apportare notevoli miglioramenti anche alle prestazioni assicurative contro gli infortuni nel campo dell'agricoltura.

Questo disegno di legge ha alcune caratteristiche particolari, perchè particolare è anche il sistema assicurativo; esso reca, soprattutto, una innovazione, in quanto introduce il sistema della ripartizione anche nell'assicurazione contro gli infortuni in agricoltura. È una innovazione che credo felice, perchè è sulla linea di quel nuovo sistema di ripartizione che dalla Commissione per la riforma della previdenza sociale e da tutti coloro che si occupano di questa materia è ritenuto il sistema più congruo per provvedere in materia assicurativa.

Ciò premesso, vorrei sottolineare che siamo chiamati innanzi tutto ad aumentare la misura delle indennità attuali. Attualmente l'indennità giornaliera per inabilità temporanea è di lire 100 per gli uomini, di lire 70 per le donne e di lire 50 per i ragazzi. Col disegno di legge presentato alla Camera dei deputati il Ministro del lavoro aveva proposto di portare quest'indennità: per gli uomini di età superiore a 16 anni a lire 220, per le donne di età superiore a 16 anni a lire 165, per i ragazzi di ambo i sessi di età non superiore a 16 anni a lire 85. La 11ª Commissione della Camera ha ulteriormente migliorato la misura di queste indennità. Venuto a conoscenza della presentazione di questo disegno di legge all'altro ramo del Parlamento, mi adoperai per prendere contatto con i colleghi della Camera, anche per vedere insieme quali possibilità concrete vi fossero per aumentare le indennità stabilite nel disegno di legge. Mi incontrai infatti con i colleghi della Camera ed insieme a loro ebbi anche un colloquio con il Ministro del lavoro per l'accertamento di alcuni dati tecnici. Si è potuto così aumentare la misura delle indennità proposte dal Ministro in questo modo: per gli uomini di età superiore a 16 anni le indennità sono state portate a lire 250, per le donne sono rimaste a lire 165 e per i ragazzi di ambo i sessi di età non superiore a 16 anni a lire 85.

Vi sono poi le indennità per i casi di inabilità permanente. Per questi casi è adottato il sistema della rendita, che è liquidata in rela-

zione a retribuzioni annue convenzionali. Nell'agricoltura è difficile un accertamento di retribuzioni individuali effettivamente corrisposte e si deve necessariamente, anche per una esigenza di perequazione fra le varie regioni d'Italia, attenersi invece al sistema della retribuzione convenzionale. Nel disegno di legge governativo questa retribuzione convenzionale era fissata all'articolo 2 in lire 120 mila per gli uomini e in lire 90 mila per le donne ed i ragazzi di ambo i sessi di età non superiore a 16 anni. Su questa retribuzione media convenzionale, evidentemente, si applicano poi le aliquote in relazione anche al grado di inabilità che è stato accertato per i singoli infortunati. Anche queste indennità sono state modificate però, in sede di approvazione, da parte della 11ª Commissione della Camera, in questo senso: la misura della retribuzione convenzionale è stata elevata e portata a lire 135 mila per gli uomini, mentre per le donne è rimasta in lire 90 mila e si è abolita la categoria dei ragazzi, per cui restano le due sole categorie degli uomini e delle donne.

A questo proposito, vorrei fare una osservazione, e tornerò in seguito su questo argomento quando discuteremo i singoli articoli. Penso che un inabilitato permanente, quando abbia superato i 16 anni, abbia diritto allo stesso trattamento stabilito per gli uomini. Si tratta di disgraziati, i quali, infortunati da giovani, sono messi in condizione, per tutta la vita, o di non poter addirittura lavorare o di poter lavorare in stato di inferiorità. Quindi, una volta raggiunta l'età stabilita dalla legge, credo che una discriminazione tra giovani e uomini non sia assolutamente ammissibile nel senso che coloro i quali abbiano avuto la disgrazia di infortunarsi prima dei 16 anni e coloro che abbiano avuto, chiamiamola così, la fortuna di infortunarsi dopo i 16 anni debbano avere un trattamento differente. Quello che, però, non trovo giusto è che sia stata abolita del tutto la categoria dei ragazzi; bisognava, secondo il mio concetto, mantenere la categoria dei ragazzi stabilendo che fino all'età di 16 anni è corrisposta una determinata prestazione, che, dopo i 16 anni, diventa uguale a quella degli uomini. Le ragioni mi sembrano ovvie. Vi è

soprattutto una preoccupazione in me, oltre quella — diciamo così — sistematica, la preoccupazione cioè che tra i lavoratori più giovani e quindi più inesperti, con un senso di responsabilità ancora non sviluppato, si verifichino fenomeni di autolesionismo, qualora nel liquidare la rendita di infortunio non si tenga conto del fatto che le retribuzioni dei lavoratori di età inferiore a 16 anni sono più basse di quelle dei lavoratori di età superiore a 16 anni; perchè, evidentemente, la prestazione infortunistica deve essere in relazione a quella che sarebbe la retribuzione percepita dal lavoratore se egli fosse in condizioni di lavorare. Bisogna perciò vedere se non sia il caso di tornare sulla decisione della Camera nel senso che ho proposto. E questo anche per una altra ragione: stiamo facendo adesso una serie di leggi, ma non dimentichiamo che vi è un sistema della previdenza sociale che deve essere attuato con la riforma. Siamo troppo vicini a questa riforma per fare delle innovazioni che potrebbero creare precedenti, i quali poi turberebbero l'equilibrio generale della riforma stessa. Anche per questo penso che la modifica da me suggerita debba essere introdotta.

I successivi articoli riguardano disposizioni che non credo sia necessario illustrare in maniera speciale e approfondita, specialmente in sede di discussione generale. Con quella riserva che ho fatto innanzi a proposito dell'articolo 2, chiedo pertanto all'onorevole Commissione di passare all'esame degli articoli.

Concludendo, desidero sottolineare l'importanza del passo in avanti che oggi si fa in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura a beneficio di quei lavoratori della terra verso i quali va la sollecitudine della nostra Commissione e dell'intero Senato, come è emerso dalle discussioni generali sui problemi del lavoro che hanno avuto luogo in questa Commissione e nell'Assemblea plenaria.

FALCK. Il relatore ha parlato di lavoratori giovanissimi. Ora, non so che cosa egli intenda esattamente per età giovanissima.

RUBINACCI, *relatore*. Si comprendono in quest'età coloro che hanno dai 12 ai 16 anni.

FALCK. Volevo dire semplicemente questo: se i ragazzi sono infortunati sul lavoro prima dei 14 anni, sono presi in considerazione per

l'indennità prevista dalla legge oppure sono considerati infortunati casualmente?

RUBINACCI, *relatore*. Il limite di età per essere ammessi al lavoro in agricoltura, secondo la norma di carattere generale, è di 14 anni. Bisogna però tenere presente che la legge sulla tutela delle donne e dei fanciulli ammette una deroga, specialmente per i lavori agricoli, per cui si può cominciare a lavorare, con certe determinate garanzie — approvazione del Ministero del lavoro, presentazione di certificato medico ecc. — anche a 12 anni. Questa è la ragione per cui vi sono disposizioni particolari per i ragazzi dai 12 o 14 anni ai 16; a 16 anni, poi, anche per il sistema retributivo il ragazzo che lavora in agricoltura è considerato uomo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora alla discussione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Le indennità giornaliere per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura sono corrisposte, per i casi che avverranno dall'entrata in vigore della presente legge, nelle seguenti misure in sostituzione di quelle fissate nell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 settembre 1947, n. 928, che reca modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura:

per gli uomini di età superiore a 16 anni . . . . .	L. 250
per le donne di età superiore a 16 anni . . . . .	» 165
per i ragazzi di ambo sessi di età non superiore a 16 anni . . . . .	» 85

Salvo la misura, e il periodo di carenza che viene ridotto a giorni sei, nulla è innovato, per quanto riguarda e indennità giornaliere, alle disposizioni del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, che ha istituito l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, e successive modificazioni.

Per i casi di infortunio avvenuti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali l'inabilità temporanea sussiste ancora a tale data, le indennità saranno corrisposte nella misura suindicata a decorrere dalla data stessa.

GRAVA. Io vorrei pregare che questa indennità temporanea fosse concessa sollecitamente. Onorevole Ministro, nelle nostre campagne avviene che, quando si infortunano, i contadini debbono recarsi quattro, cinque volte all'Istituto di assicurazione per essere sottoposti a visita e, dopo questa lunga trafila, debbono attendere ancora per un tempo indefinito prima di ottenere la corresponsione dell'indennità; spesso gli infortunati nemmeno si recano alla visita, perchè molte volte gli Istituti assicurativi pagano soltanto, quando la pagano, una trasferta, di modo che i nostri contadini, quando si fanno male, preferiscono starsene a casa per intere settimane, senza nemmeno le necessarie cautele igieniche.

Prego poi l'onorevole Ministro di intervenire presso gli uffici provinciali dell'Istituto di assicurazione affinché questi facciano le liquidazioni con una certa larghezza.

RUBINACCI, *relatore*. A proposito del periodo di carenza di cui al secondo comma, faccio presente che esso consiste in questo: che l'indennità non è corrisposta se non dopo un determinato numero di giorni, perchè si considera che l'inabilità derivante dall'impossibilità di lavorare solo per due, tre o quattro giorni sia tale da non meritare l'intervento dell'assicurazione. Il progetto governativo non innovava in niente quello che era il sistema anteriore, cioè in vigore fin dalla legge istitutiva del 1917, che prevedeva in dieci giorni il periodo di carenza: per le invalidità temporanee che duravano non più di dieci giorni non era, quindi, corrisposta alcuna prestazione. Questo periodo di carenza di dieci giorni è stato ridotto dalla Camera dei deputati a sei giorni. Penso che questa sia una innovazione da mantenere. Evidentemente, però, essa implica un onere finanziario e quindi il problema adesso è di vedere a quanto ammonti questo onere, se esso cioè sia tale da permetterci di mantenere la disposizione approvata dalla Camera.

MONALDI. Io sarei del parere di ritornare al periodo di carenza di 10 giorni.

Penso che il periodo di carenza possa tranquillamente essere portato a 10 giorni, senza incidere, per lo meno in modo sensibile, sui bilanci dei singoli cittadini. Insomma, si può ritenere che portando a 10 giorni il periodo di carenza non si imponga ai lavoratori un sacrificio insopportabile.

Dello stesso periodo di carenza sono sostenitore per quanto riguarda l'assicurazione malattie.

SALVAGIANI. Senza entrare nel merito delle considerazioni fatte dall'onorevole Monaldi, da un punto di vista puramente umano, ricordo la situazione dei braccianti, ai quali, nel periodo in cui essi avrebbero invece bisogno di ricevere un indennizzo molto maggiore o tutt'al più proporzionato alla mercede giornaliera, si pretenderebbe di togliere 4 giorni di indennità. Io ritengo che ai braccianti, i quali lavorano così poco durante l'anno e ad un salario così basso, non sia giusto di togliere un modesto aiuto, che verrebbe a mancare proprio in un periodo che per essi è di maggior bisogno. Occorrerebbe considerare la possibilità di sopprimere addirittura il periodo di franchigia benchè il periodo di franchigia di 6 giorni, da un certo punto di vista, possa essere necessario per evitare speculazioni ed industrializzazioni. In ogni caso, però, non credo che sia opportuno portare a dieci giorni il periodo stesso.

MONALDI. Ma il periodo di carenza costituisce una forte remora per dichiarazioni di inabilità insussistente.

SALVAGIANI. Riconosco che il periodo di carenza ha una sua utilità, ma credo che 6 giorni siano più che sufficienti.

TAMBARIN. Voglio dire qualche cosa sulle considerazioni fatte dall'onorevole Monaldi.

A Monfalcone l'assicurazione malattie è molto antica. Secondo le vecchie leggi austriache, prima non c'era il periodo di carenza poichè i primi due giorni di malattia li pagava il datore di lavoro ed il terzo giorno subentrava la cassa malattie con le proprie sovvenzioni. Quando il periodo di carenza è stato portato a 5 giorni, molti degli operai guariti entro i cinque giorni non si presentavano a lavoro, ma simulavano il prolungamento della malattia oltre il periodo di carenza in modo da non



perdere i 5 giorni. Conseguenza di ciò è stato un danno enorme per la Cassa malattie. Quindi credo, in relazione anche alle considerazioni fatte dall'onorevole Monaldi, che tanto per l'assicurazione malattie quanto per l'assicurazione infortuni non sia utile un più lungo periodo di carenza per l'Istituto assicurativo, ma che sia opportuno fissare in sei giorni il periodo stesso.

Però è necessario far conoscere agli interessati il carattere dell'assicurazione malattie, mettendoli in guardia contro la possibilità di simulazioni di malattie che andrebbero a danno della generalità degli assistiti. A Monfalcone eravamo arrivati a fare in maniera che gli operai stessi si controllavano a vicenda affinché non si agisse in danno dell'interesse comune.

RUBINACCI, *relatore*. Ora la questione non è se il periodo di carenza debba essere eliminato o meno, ma vedere se la carenza debba durare 6 giorni o 10 giorni. Il progetto ministeriale fissava il termine di 10 giorni; la Camera dei deputati ha ridotto il periodo a 6 giorni. Io avevo già rilevato in precedenza che il termine di 6 giorni mi sembrava sufficiente. Avevo detto inoltre che sarebbe stato opportuno esaminare se vi è la possibilità di provvedere ai maggiori oneri che deriverebbero da questa riduzione del periodo di carenza, poichè è evidente che noi non possiamo sconvolgere tutto il piano finanziario di questo provvedimento. Sono favorevole alla misura dei 6 giorni, ma osservo che la carenza mette i lavoratori i quali in genere non abusano nella condizione che per infortuni di piccolo conto non vanno neppure a farsi medicare, per cui in certi casi ci si trova dinanzi ad un aggravamento dell'infortunio di entità notevole, proprio perchè l'infermità non viene curata al primo insorgere. Mi auguro che in tempo successivo si possa abolire ogni periodo di carenza in modo da dare ai lavoratori la possibilità di curare l'infermità al primo insorgere.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. La riduzione del periodo di carenza da 10 a 6 giorni importa un onere di 40 milioni e 200 mila lire all'incirca.

Debbo ancora chiarire che il testo del provvedimento approvato dalla Camera implica, rispetto al progetto ministeriale, un aumento

di 444 milioni. Finora con l'emendamento proposto dal senatore Rubinacci si sono risparmiati, anzi recuperati, 14 milioni.

RUBINACCI, *relatore*. Propongo di approvare il secondo comma del testo già approvato dalla Camera dei deputati tenuto conto del fatto che un maggior onere di 40 milioni non è tale — così almeno ritengo — da sconvolgere la contabilità generale.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Se la Commissione è del parere di mantenere la riduzione del periodo di carenza da 10 a 6 giorni, credo sia opportuno dare all'articolo 1 una formulazione più chiara di quella presente. Propongo pertanto il seguente nuovo testo dell'articolo 1:

#### Art. 1.

Le indennità giornaliere per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura, che comporti l'astensione dal lavoro per più di 6 giorni, sono corrisposte, a partire dal settimo giorno, per i casi che avverranno dall'entrata in vigore della presente legge, nelle seguenti misure in sostituzione di quelle fissate nell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 settembre 1947, n. 928, che reca modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura:

per gli uomini di età superiore a 16 anni . . . . .	L. 250
per le donne di età superiore a 16 anni . . . . .	» 165
per i ragazzi di ambo i sessi di età non superiore a 16 anni . . . . .	» 85

Salvo quanto disposto nel comma precedente, nulla è innovato, per quanto riguarda le indennità giornaliere, alle disposizioni del decreto legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, che ha istituito l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, e successive modificazioni.

Per i casi di infortunio avvenuti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali l'inabilità temporanea sussiste ancora a tale data, le indennità saranno corrisposte nella misura suindicata a decorrere dalla data stessa.

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

20ª RIUNIONE (14 dicembre 1949)

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 1 nel nuovo testo proposto dall'onorevole Ministro. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(E approvato).

Segue l'articolo 2 così formulato:

Art. 2.

Le indennità per i casi di inabilità permanente derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura, assoluta o parziale di grado superiore al 15 per cento, sono liquidate in rendita, sulle basi della retribuzione annua convenzionale di lire centotrentacinquemila per gli uomini e di lire novantamila per le donne e delle aliquote percentuali stabilite nella tabella allegata alla legge 3 marzo 1949, n. 52, concernente provvedimenti circa la misura delle indennità nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria.

Le rendite sono integrate in conformità delle disposizioni del quinto, sesto e settimo comma dell'articolo 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, concernente l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, modificato con l'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 25 gennaio 1947, n. 14, salvo per quanto riguarda il limite di età dei figli che è fissato, per l'agricoltura, al sedicesimo anno.

Per i casi di inabilità permanente assoluta nei quali sia indispensabile all'invalido una assistenza personale continuativa la rendita è integrata secondo le disposizioni del terzo comma del citato articolo 24 modificato con l'articolo 1 della legge 3 marzo 1949, n. 52.

Se non si fanno osservazioni, la discussione su quest'articolo si svolgerà comma per comma.

Apro, pertanto, la discussione sul primo comma.

BARBARESCHI. Col provvedimento che abbiamo deliberato qualche mese fa per gli infortuni nell'industria mi pare che abbiamo anche provveduto ad aumentare le rendite liquidate precedentemente all'emanazione della legge. Con questo provvedimento si fa qualche

cosa per quegli infortunati che hanno già avuto liquidate le rendite, oppure queste vengono lasciate nella stessa misura in cui furono liquidate?

SALVAGIANI. Mi pare che, in passato, in alcuni casi le indennità per invalidità permanente siano state liquidate in rendita. Se così è, credo sia bene estendere anche a questa categoria di infortunati i benefici del provvedimento che stiamo esaminando.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Effettivamente, alcuni infortunati, in via eccezionale, hanno ottenuto l'indennità in rendita. Per questa categoria si è già provveduto con la legge sugli infortuni nell'industria e precisamente con la legge 3 marzo 1949, n. 52, che all'articolo 7 prevede la corrispondenza di una integrazione mensile di lire 3.000 per gli invalidi aventi un'inabilità permanente dal cinquanta al settantanove per cento, di lire 5.000 per quelli aventi un'inabilità permanente dall'ottanta all'ottantanove per cento e di lire 7.000 per quelli aventi un'inabilità permanente dal novanta al cento per cento; non soltanto se hanno subito un infortunio nel settore industriale, ma anche nel settore agricolo.

GRAVA. Al primo comma si parla di inabilità permanente assoluta o parziale di grado superiore al 15 per cento, invece del 12 per cento della legge anteriore. A mio parere, bisognerebbe abbassare questo grado di inabilità. Intendo fare una osservazione di carattere generale, che si basa su una constatazione concreta.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Se non vado errato, l'Italia è l'unico Paese del mondo che per infortuni di grado molto basso dà delle indennità; tutti gli altri Paesi adottano il criterio molto più saggio di corrispondere una indennità piuttosto alta per gradi di inabilità più alti. Bisogna tener presente che la concessione di rendite per forme di inabilità minime va a discapito di chi ha perso un braccio od una gamba.

RUBINACCI, *relatore*. Come ho già detto in sede di relazione, è opportuno, a mio avviso, tornando al testo ministeriale, fare una discriminazione fra la categoria degli uomini, da una parte, e le categorie delle donne e dei ragazzi di età inferiore ai sedici anni, dall'altra.

Bisognerebbe però introdurre tra il primo e il secondo comma di questo articolo una nuova disposizione in cui si dicesse che le indennità liquidate a coloro che hanno subito infortuni quando avevano età inferiore a 16 anni sono elevate, al compimento del sedicesimo anno, alla misura stabilita rispettivamente per gli uomini e per le donne. In questo senso presenterò una formale proposta di emendamento.

MONALDI. Vorrei far presente che una minorazione fisica acquisita in età giovane si ripercuote molto più profondamente sulla personalità fisica dell'individuo di una minorazione fisica contratta in età avanzata. Tenuto conto di questo, a me parrebbe logico che le indennità agli infortunati di età inferiore a sedici anni fossero corrisposte senz'altro nella stessa misura prevista rispettivamente per gli uomini e per le donne. La sperequazione in questo caso sarebbe soltanto transitoria e andrebbe in qualche modo a sopperire alle maggiori conseguenze che — come ho detto — l'infortunio provoca sul fisico del lavoratore quando questi è in giovane età. Sarebbe, questo, un concetto nuovo che potrebbe costituire una linea di orientamento della prossima riforma della previdenza sociale.

Concludendo, vorrei che il relatore esaminasse l'opportunità di mantenere la dizione approvata dalla Camera dei deputati.

Presidenza

del Vice Presidente RUBINACCI

PRESIDENTE. Vorrei dichiararmi d'accordo con i concetti esposti dal senatore Monaldi. In effetti penso che non c'è nessuna ragione per creare una situazione di svantaggio e di inferiorità a coloro che hanno subito un infortunio in giovane età corrispondendo loro l'indennità in una misura più bassa soltanto in considerazione dell'età in cui l'infortunio è stato subito. Per questo ho già proposto alla Commissione che le indennità liquidate agli infortunati di età inferiore ai sedici anni siano elevate, al compimento del sedicesimo anno, alla misura prevista rispettivamente per gli uomini e per le donne. Ma bisogna corrispondere l'indennità nella stessa misura prevista per gli uomini e per le donne sin dal momento in cui si verifica

l'infortunio? Io ritengo di no perchè il sistema dell'assicurazione infortuni è, come tutti gli altri sistemi previdenziali, collegato alle misure della retribuzione, sia pure con un rapporto sfortunatamente molto inferiore alla effettiva consistenza della retribuzione. Ora, è certo che fino a 16 anni la retribuzione deve essere inferiore a quella percepita da 16 anni in poi e noi dobbiamo riprodurre nel sistema delle indennità questa situazione retributiva. Si afferma che vi sono conseguenze più gravi per il lavoratore che ha subito un infortunio in età molto giovane. Questo senza dubbio è vero, ma, evidentemente, queste conseguenze o vengono accertate sin dall'inizio, dando modo di applicare un grado di invalidità che tenga conto di questo pregiudizio, oppure si manifestano successivamente, e allora si applica il procedimento della revisione che consente di tener conto degli aggravamenti che si manifestino in periodi lontani dalla data dell'infortunio. È per queste ragioni che, pur accogliendo l'essenziale del concetto esposto dal senatore Monaldi, insisto perchè sia introdotto l'emendamento da me proposto.

MONALDI. Naturalmente non posso insistere, soltanto vorrei dire che il ragionamento fatto dall'onorevole Rubinacci, se, da un certo punto di vista, è accettabile, presenta, però, anche delle lacune. Se si considera un minorato a 15 anni, ci si rende conto che esso non potrà addestrarsi al lavoro come un individuo normale; questo fatto costituisce un aggravamento di minorazione, almeno funzionale, che nessuna rivalutazione potrà riparare. Ecco perchè io vorrei, lasciando alla Commissione di decidere nel modo che riterrà più opportuno e senza insistere nella mia proposta, che si fissasse bene il concetto che l'inabilità permanente acquisita in giovane età è una cosa del tutto differente dell'inabilità acquisita nella età adulta.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. L'onorevole Monaldi ragiona correttamente dal suo punto di vista. Noi ci muoviamo però sempre più speditamente verso forme, non di indennizzo del danno, ma di sovvenzioni del bisogno. Tutte le norme che da qualche tempo a questa parte si elaborano in questo campo cercano di tener conto dei voti formulati dalla Commissione per la ri-

forma della previdenza sociale, la quale, mettendo da parte il principio dell'indennizzo del danno, ha adottato quello della sovvenzione del bisogno. Ora, se partiamo da questo punto di vista, la giustificazione della discriminazione a seconda dell'età incomincia ad aver valore.

MONALDI. Qui purtroppo si parla ancora di indennità.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Si potrebbe anche cambiare il nome, ma l'essenziale è che si abbandoni quel concetto e, se si abbandona quel concetto, vediamo come la discriminazione tra età ed età debba essere fatta. La Camera dei deputati ha accettato il principio della sovvenzione del bisogno, però l'ha applicato male perchè ha ritenuto che un ragazzo infortunato si trovi in uno stato di bisogno eguale, per esempio, alla età di 16 o di 18 anni. Per logica, allora, non si sarebbe dovuta fare alcuna distinzione di sesso. In realtà, chi si infortuna a 30 o 40 anni ed ha una famiglia a carico ha un bisogno molto maggiore di colui che si infortuna a 14 anni. Ambedue perdono lo stesso organo fisico (ed anzi si possono verificare in futuro per l'infortunato giovane quelle maggiori conseguenze su cui si è fermato l'onorevole Monaldi) ma il loro bisogno è differente. Il testo ministeriale commetteva questo errore: stabiliva che, se uno si infortuna tra i 14 e i 16 anni, si trascina dietro per tutta la vita la piccola rendita che gli spetta in quell'età. Il testo della Camera stabilisce, invece, che l'indennità viene corrisposta nella stessa misura indipendentemente dall'età, di modo che, con questa disposizione, si va incontro al bisogno del ragazzo nella stessa misura con la quale si va incontro al bisogno maggiore dell'adulto.

Io riconosco l'errore del testo governativo e non approvo la norma introdotta dalla Camera dei deputati. A mio avviso, sempre nel quadro della concezione della sovvenzione del bisogno, bisognerebbe stabilire che nella corresponsione dell'indennità i ragazzi di ambo i sessi di età non superiore a sedici anni ricevono lo stesso trattamento base delle donne, ma che, al compimento del sedicesimo anno, la misura delle indennità è elevata a quella prevista rispettivamente per gli uomini e per le donne. Questa è la formula che mi sembra ci porti sul binario esatto senza commettere errori ed incongruenze.

Un altro problema è poi quello di vedere se queste rendite sono adeguate ai bisogni e purtroppo debbo dire che queste rendite sono commisurate ai salari agricoli.

PALUMBO GIUSEPPINA. Non si potrebbe inserire una norma per cui gli infortunati in età minore, vale a dire i ragazzi dai 12 ai 16 anni, possano essere avviati ad una scuola di riqualificazione?

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Nell'interno degli Istituti infortuni ci sono già i centri di educazione.

PALUMBO GIUSEPPINA. Ma se ci fosse un accenno esplicito, si creerebbe il diritto per questi ragazzi minorati di potere accedere a questi Istituti. Lei, onorevole Ministro, conosce bene l'insufficienza degli Istituti rispetto alla necessità.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ma se non ci sono posti sufficienti, è difficile provvedere.

PRESIDENTE. Vorrei fare una osservazione a proposito di quanto ha rilevato l'onorevole Palumbo: sul problema della rieducazione siamo tutti d'accordo; il punto su cui dobbiamo decidere adesso è se dobbiamo farne un richiamo legislativo in questa sede oppure no. Ora, non ritengo sia necessario fare un richiamo legislativo specifico in questa sede perchè l'Istituto della rieducazione è già compreso nel sistema dell'assicurazione infortuni sin dalla legge originaria. Quindi il problema si viene a spostare dal terreno legislativo a quello amministrativo: bisognerà fare in modo che, attraverso la vigilanza esercitata dal Ministero del lavoro, si giunga ad un potenziamento di questa attività rieducativa. Io vorrei proporre che, in occasione dell'approvazione di questo disegno di legge, la Commissione esprimesse un voto in questo senso.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sono le famiglie che ostacolano spesso l'entrata dei ragazzi in questi Istituti.

PALUMBO GIUSEPPINA. So anche io che a questi Istituti accedono di più gli infortunati dell'industria che quelli della campagna: nella campagna c'è quella ignoranza delle leggi per cui non si fa quel che si dovrebbe.

MONALDI. Vorrei far presente all'onorevole Palumbo che sarebbe pericoloso, a mio parere, un richiamo legislativo di questo genere, perchè si potrebbe verificare lo sviamento dei

giovani lavoratori agricoli verso scuole di riqualificazione operaia, e ciò sarebbe errore gravissimo.

**PRESIDENTE.** Se permette, onorevole Palumbo, vorrei pregarla di formulare un ordine del giorno nel quale, mettendo in evidenza questa esigenza, si facessero voti che l'Istituto per l'assicurazione contro gli infortuni potenzi questa attività, costituendo centri di riqualificazione per i lavoratori agricoli.

Dopo di che, possiamo tornare al testo dell'articolo 2, per il quale rimane l'obiezione del senatore Monaldi cui ho già risposto io. Alla mia risposta ha aggiunto alcune considerazioni l'onorevole Ministro del lavoro: in effetti l'onorevole Ministro del lavoro ha precisato che il concetto assicurativo al quale noi ci riferiamo è quello dell'indice del bisogno e quindi la misura delle prestazioni è in relazione alla retribuzione che sarebbe percepita in condizione di lavoro. Le ragioni esposte dal senatore Monaldi credo che trovino largo accoglimento nelle modifiche che io stesso propongo.

Anzitutto io propongo che al primo comma dopo le parole « di lire 90 mila per le donne » vengano inserite le altre « e per i ragazzi di ambo i sessi, di età non superiore a 16 anni ».

Pongo in votazione quest'emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il primo comma nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Propongo ora di aggiungere, dopo il primo, un nuovo comma del seguente tenore:

« Le indennità liquidate agli infortunati ed alle infortunate di età non superiore a 16 anni sono elevate, al compimento del 16° anno di età, nella misura prevista rispettivamente per gli uomini e per le donne ».

Io penso che sia opportuno fare riferimento alla indennità prevista per le donne perchè sappiamo che per le donne che diventano capofamiglia l'indennità aumenta, quindi anche la ragazza che fosse infortunata prima di 16 anni e poi diventasse capofamiglia dovrebbe avere il medesimo trattamento previsto per le donne capofamiglia.

Pongo ai voti il comma aggiuntivo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma che, dopo l'introduzione del comma aggiuntivo, diviene terzo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo adesso all'esame del terzo, ora quarto, ed ultimo comma dell'articolo 2.

#### Presidenza del Presidente MACRELLI

**RUBINACCI, relatore.** Sin da quando approvammo la legge sugli infortuni nell'industria, ci preoccupammo di elevare anche per l'agricoltura la misura delle indennità di assistenza da corrispondere ai grandi invalidi. Questo comma dell'articolo 2 si riferisce a tale adeguamento.

**PRESIDENTE.** Pongo allora ai voti l'ultimo comma. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(È approvato).

Pongo infine in votazione, nel suo complesso, l'articolo 2 il quale, dopo gli emendamenti approvati, risulta così formulato:

« Le indennità per i casi di inabilità permanente derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura, assoluta o parziale di grado superiore al 15 per cento, sono liquidate in rendita, sulle basi della retribuzione annua convenzionale di lire 135 mila per gli uomini e di lire 90 mila per le donne e per i ragazzi di ambo i sessi di età non superiore a 16 anni e delle aliquote percentuali stabilite nella tabella allegata alla legge 3 marzo 1949, n. 52, concernente provvedimenti circa la misura delle indennità nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria.

« Le indennità liquidate agli infortunati ed alle infortunate di età non superiore a 16 anni sono elevate, al compimento del sedicesimo anno di età, alla misura prevista rispettivamente per gli uomini e per le donne.

« Le rendite sono integrate in conformità delle disposizioni del 5°, 6° e 7° comma dell'articolo 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, concernente l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, modificato con l'articolo 2 del

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, salvo per quanto riguarda il limite di età dei figli che è fissato, per l'agricoltura, al 16° anno.

« Per i casi di inabilità permanente assoluta nei quali sia indispensabile all'invalido una assistenza personale continuativa, la rendita è integrata secondo le disposizioni del terzo comma del citato articolo 24 modificato con l'articolo 1 della legge 3 marzo 1949, n. 52 ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Segue l'articolo 3, così formulato:

#### Art. 3.

Le indennità per i casi di morte derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura sono liquidate in rendita sulla base delle retribuzioni indicate nell'articolo precedente ed in conformità delle disposizioni del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, salvo per quanto riguarda il limite di età dei figli che è fissato per l'agricoltura al sedicesimo anno.

Oltre alla rendita di cui nel primo comma è corrisposto ai superstiti aventi diritto, con l'osservanza delle norme dell'articolo 27 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, un assegno per una volta tanto nelle seguenti misure:

lire 12.000 in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli fino ai 16 anni di età o inabili al lavoro;

lire 16.000 in caso di sopravvivenza del coniuge con figli fino ai 16 anni di età o inabili al lavoro ed in caso di sopravvivenza di soli figli fino ai 16 anni di età o inabili al lavoro;

lire 8.000 negli altri casi.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anche qui c'è una diversità rispetto al testo governativo poichè sono state aumentate le misure degli assegni, che prima erano rispettivamente di 8.000, 10.000 e 6.000, a 12.000, 16.000 e 8.000.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 4.

Agli effetti della misura delle indennità di cui negli articoli 1, 2 e 3 le donne che sono a capo di famiglia sono equiparate agli uomini.

(È approvato).

#### Art. 5.

Le disposizioni concernenti la liquidazione delle indennità in rendita secondo gli articoli 2 e 3 si applicano anche ai casi di infortunio avvenuti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge quando la inabilità permanente sia accertata dopo tale data o la morte in conseguenza dell'infortunio si verifichi dopo la data stessa.

(È approvato).

#### Art. 6.

Alle indennità in rendita previste nella presente legge si applicano, salvo quanto è diversamente disposto con essa, le disposizioni del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni e dei regolamenti di esecuzione, comprese le disposizioni per le liquidazioni di rendite provvisorie e quelle per la revisione delle indennità.

(È approvato).

#### Art. 7.

Le rendite di cui negli articoli 2, 3 e 5 assorbono gli assegni temporanei di carovita previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 settembre 1947, n. 928.

(È approvato).

#### Art. 8.

Ai titolari di rendita per inabilità permanente derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura di grado non inferiore al 50 per cento, con moglie e figli, o solo moglie, o solo figli aventi i requisiti prescritti per l'assegna-

zione delle quote integrative della rendita ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 può essere concessa, al solo scopo di investimento in beni terrieri o per miglioramenti degli stessi o di acquisto di macchine agricole ad uso di lavorazione su propri fondi, e purchè siano trascorsi almeno due anni dalla liquidazione della rendita, ed il titolare della rendita sia in età non superiore ai cinquanta anni, l'anticipazione in capitale di tutta o parte della rendita stessa secondo i criteri, le condizioni e le garanzie che saranno stabilite, entro quattro mesi, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed il Consiglio dei Ministri.

Il valore capitale della rendita o di parte di essa sarà calcolato in base ai valori unitari di capitalizzazione stabiliti in apposita tariffa approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Faccio presente che nel testo governativo si diceva che « ai titolari ecc., può essere concesso . . . il riscatto in capitale di tutta o parte della rendita ecc. »; la Camera ha modificato la parola « riscatto » con l'altra « anticipazione », ma, secondo me, era più esatta la parola « riscatto », perchè non si tratta qui di un'anticipazione.

RUBINACCI, *relatore*. Condivido l'opinione dell'onorevole Ministro.

GRAVA. A questo riguardo mi sembra che il Codice civile sia chiarissimo. Esso parla di riscatto e non usa mai la parola « anticipazione ».

PRESIDENTE. Poichè il disegno di legge dovrà tornare alla Camera, sarà bene modificare per l'esattezza anche quest'articolo ripristinando la dizione del testo ministeriale. Metto pertanto in votazione l'articolo 8 sostituendo alla parola « l'anticipazione » le altre « il riscatto ». Chi approva l'articolo così modificato è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Segue l'articolo 9 così formulato:

#### Art. 9.

Sono estese ai grandi invalidi per infortunio sul lavoro in agricoltura le prestazioni assistenziali previste dal titolo VII del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato con l'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14. La gestione per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura concorre alla spesa secondo le norme della lettera b) del predetto articolo 7. Ai grandi invalidi dell'agricoltura sono estese le disposizioni dell'articolo 6 della legge n. 52 del 3 marzo 1949.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. L'ultimo comma di questo articolo, che è stato introdotto dalla Camera dei deputati, presenta due inconvenienti: l'uno, che è il più grave, derivante dal fatto che esso importa un onere di 360 milioni e l'altro, di ordine tecnico, determinato dalle difficoltà relative agli accertamenti che sono state fatte rilevare dall'Istituto nazionale assistenza infortuni sul lavoro, dato che prima la competenza era delle casse compartimentali. Ad ogni modo, a parte la difficoltà di ordine finanziario, l'Istituto espressamente chiede che sia usata, in luogo di quella attuale, la seguente altra formulazione: « Ai grandi invalidi per infortunio sul lavoro in agricoltura sono estese le disposizioni dell'articolo 6 della legge 3 marzo 1949, n. 52 ».

RUBINACCI, *relatore*. A parte questo chiarimento di forma, che possiamo anche adottare, vorrei segnalare che, indipendentemente dalla difficoltà di ordine finanziario, c'è un problema di grandi invalidi del lavoro infortunati in agricoltura che deve trovarci sensibili. Noi già abbiamo cercato di fare qualche cosa, forse poco, ma il massimo certamente di quello che era possibile, con la legge concernente gli infortuni sul lavoro nell'industria; ma dobbiamo cercare, per quanto possibile, di evitare sperequazioni a seconda che si tratti di agricoltura o di industria. Per questo io approvo l'inserimento nell'articolo 9 della norma in discussione e ne propongo il mantenimento.

Per quanto riguarda poi la difficoltà di ordine tecnico, mi pare che essa non dovrebbe sussistere, perchè, dato che la qualità di grande invalido è stata già accertata dalle casse compartimentali che sono state poi assorbite dall'I.N.A.I.L., è evidente che essa risulta anche oggi.

PRESIDENTE. Pongo, allora in votazione l'articolo 9 nel seguente testo modificato secondo la proposta dell'onorevole Ministro:

Art. 9.

Sono estese ai grandi invalidi per infortunio sul lavoro in agricoltura le prestazioni assistenziali previste dal titolo VII del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato con l'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14. La gestione per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura concorre alla spesa secondo le norme della lettera *b*) del predetto articolo 7. Ai grandi invalidi per infortunio sul lavoro in agricoltura sono estese le disposizioni dell'articolo 6 della legge 3 marzo 1949, n. 52.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 10.

Alla lettera *c*) dell'articolo 1 del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, modificato con l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 85, è sostituita la seguente:

« *c*) i sovrastanti ai lavori di aziende agricole e forestali che prestino opera retribuita ».

(*È approvato*).

Art. 11.

Agli effetti della determinazione del fabbisogno di ciascun esercizio di cui all'articolo 7 del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto

1917, n. 1450, sarà assunto quale importo della prevedibile spesa per indennità di inabilità permanente e di morte l'ammontare delle rate di rendita che dovranno essere corrisposte nell'esercizio per infortuni avvenuti antecedentemente e per quelli che si prevede avvengano nell'esercizio.

(*È approvato*).

Art. 12.

Sono abrogate le disposizioni del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e successive modificazioni e relativi regolamenti le quali siano contrarie alle norme della presente legge o con esse incompatibili.

(*È approvato*).

Art. 13.

La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 1950.

(*È approvato*).

Chi approva nel suo complesso il disegno di legge con le modificazioni apportatevi è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Avverto che l'onorevole Giuseppina Palumbo ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale) del Senato della Repubblica, in occasione della discussione del disegno di legge numero 760, recante modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, raccomanda al Ministro del lavoro e della previdenza sociale l'avvio anche degli infortunati agricoli, particolarmente dei giovani, alle scuole di rieducazione professionale e fa voti che dette scuole vengano adeguatamente potenziate ».

Lo pongo in votazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

La riunione termina alle ore 12,15.